



AATO 4 MARCHE Centro Sud
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4
Fermano e Maceratese
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CONVENZIONE DI GESTIONE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA
SOCIETA' TENNACOLA SPA

Convenzione di Gestione aggiornata ai sensi della Convenzione tipo deliberata dall'ARERA con
deliberazione n. 656 del 23.12.2015.

Sant'Elpidio a Mare, li 27.11.2018

PROT. N. 204..... CATEGORIA

CLASSE FASCICOLO

DATA DI ARRIVO 27/11/2018.....



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio	6
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate	6
Articolo 5 Durata della convenzione	7
TITOLO II PIANO D'AMBITO	7
Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito	7
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d'ambito	8
Articolo 7bis Approvazione dei progetti definitivi e delega dei poteri espropriativi per la realizzazione e le modifiche sostanziali delle opere, degli interventi e degli impianti previsti dal Piano d'Ambito	9
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	10
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	10
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	10
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	10
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	11
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO	11
Articolo 12 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	11
TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	12
Articolo 13 Ulteriori obblighi dell'EGA	12
Articolo 14 Ulteriori obblighi del Gestore	12
Articolo 15 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore.	13
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	13
Articolo 16 Penali	13
Articolo 17 Sanzioni	14
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 18 Garanzie	14
Articolo 19 Assicurazioni	14
Articolo 20 Modalità di aggiornamento della convenzione	14
Articolo 21 Allegati	15



Le parti, come sotto identificate:

1) L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 MARCHE Centro Sud –Fermano e Maceratese – con sede in Sant'Elpidio a Mare via Porta Romana n. 142, C.F. 90032730443, rappresentata dal Presidente Nicolino Carolini, di seguito denominata "EGA";

2) Tennacola SpA, con sede in Sant'Elpidio a Mare via Frati n. 20, C.F. 00157980442, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Dott. Daniele Piatti, di seguito denominato "Gestore";

CONVENGONO

di regolare i reciproci rapporti per la gestione del Servizio idrico Integrato come segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre attività idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;



Daniele Piatti
Giuliano

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori con esclusione delle tubazioni e manufatti adibiti alla raccolta delle acque di drenaggio urbano;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;
- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;



M...

M... Reti

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente.

Articolo 2 Oggetto

2.1 Le Parti si **impegnano**, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate **agli utenti**, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il **raggiungimento** della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si **impegna** ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei **soggetti** interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) **aggiornare** le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il **raggiungimento** della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si **impegna** ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma **degli** Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato **grado** di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.



W. P. P.

U. U.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 5 del 23.07.2011 e n. 6 del 07.09.2011, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4 Perimetro delle attività affidate

4.1 L'EGA garantisce al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività così come di seguito specificate:

- **Acquedotto**, comprendente l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
- **Fognatura**, comprendente l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari. Sono invece esclusi gli allacci fognari provenienti da edifici privati, le canalizzazioni ed i manufatti adibiti alla raccolta delle acque di drenaggio urbano, i manufatti di sfiato con i relativi emissari e derivatori.
- **Depurazione**, comprendente l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

Il Gestore potrà altresì svolgere le seguenti altre attività idriche:

- Altre attività idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, allevamento o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e la gestione di "case dell'acqua", l'installazione e la gestione di bocche anti-incendio, il riuso delle acque di depurazione;
- Altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- La riscossione.

4.3 il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.



Chiamata
MMA PEST

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, **Mogliano**, Monte San Giusto, **Monte San Martino**, Penna San Giovanni, Petriolo, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Urbisaglia, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, **Massa Fermana**, Montappone, Montegiorgio, **Montegranaro**, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO Tennacola SpA è l'unico Gestore conforme in quanto per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio affidato all'interno del Perimetro del Servizio nel quale l'EGA attesta che non esistono Gestioni Salvaguardate.

4.7 E' conferito, altresì, al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti funzionali, strumentali o comunque connesse al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito. Gli allacciamenti alle condutture, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria sono disciplinati nel regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5 Durata della convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata fino al 31.12.2034.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- 
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito

6.1 Il Piano d'Ambito, allegato agli atti e parte integrante della presente convenzione, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

W. P. P.
U. P.

costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 7bis - Approvazione dei progetti definitivi e delega dei poteri espropriativi per la realizzazione e le modifiche sostanziali delle opere, degli interventi e degli impianti previsti dal Piano d'Ambito

7bis.1. In applicazione dell'art.158 bis del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., per le opere e gli interventi per i quali si rende necessario ricorrere alla espropriazione per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001, l'EGA approva i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs.152/2006 e provvede alla convocazione di apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 ss.mm.ii fatta salva la possibilità di delegare tale adempimento al Gestore; tale approvazione ai sensi di legge comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

7bis.2. Ai sensi dell'art. 14 della legge 07/08/1990 n. 241, nel caso di realizzazione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dall'EGA ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal Gestore entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del Gestore spetta in ogni caso all'EGA il diritto di voto. L'EGA può, con apposito atto non impugnabile, individuare il Gestore quale soggetto delegato, in modo permanente o temporaneo, a convocare la suddetta conferenza dei servizi.

7bis.3 L' EGA ai sensi dell'art.158 bis del D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii. costituisce autorità espropriante e, ai sensi del suddetto articolo nonché dell'art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., DELEGA al gestore del SII, Tennacola SpA, i propri poteri espropriativi nei limiti di quanto disposto nel seguente comma.

7bis.4. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che nell'ambito di estensione della delega al gestore sono incluse tutte le fasi, gli atti amministrativi e le comunicazioni del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, si dispone che spetta al gestore trasmettere il progetto definitivo all'EGA ai fini del rilascio del nulla osta per l'avvio del procedimento espropriativo. Una volta rilasciato il predetto nulla osta, il gestore avvia il procedimento e di conseguenza procede autonomamente ad avvisare gli interessati, a raccogliere le osservazioni e a redigere le controdeduzioni, trasmettendo poi tutti gli atti all'EGA ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, la cui approvazione da parte dell'AATO4 costituisce dichiarazione di pubblica utilità e autorizza il gestore alla prosecuzione e all'attuazione di tutti gli atti espropriativi, in forza della delega rilasciata mediante il precedente comma 3.

7bis.5. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al SII e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa o recesso dalla stessa saranno restituiti all'EGA, o al soggetto subentrante come indicato dalla presente Convenzione.

7bis.6. È in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.

7bis.7. Gli estremi della presente delega sono specificati dal gestore in ogni atto del procedimento espropriativo.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;



- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

12.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo **soggetto** Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

12.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

12.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

12.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni

W. P. 7
W. P. 7
W. P. 7

dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 13 Ulteriori obblighi dell'EGA

13.1 L'EGA è obbligato a:

- a) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 14 Ulteriori obblighi del Gestore

14.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;



Cheloni
MMA Patti

- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

Articolo 15 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

15.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione alle tariffe per la vendita all'ingrosso. Si applicano, in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

15.2 Tennacola Spa in qualità di Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

15.3 Per le forniture idriche effettuate da Tennacola SPA nei confronti di **soggetti gestori** operanti in altri Ambiti Territoriali, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA n. 4, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il **gestore** servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 16 Penali

16.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi

W. P. P. P.
W. P. P. P.
W. P. P. P.

dovranno essere ricordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

16.2 L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 17 Sanzioni

17.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Garanzie

18.1 In materia di **garanzie**, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

18.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia una cauzione pari ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 151 comma 5, del D.lgs. 152/2006.

18.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

18.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

18.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 19 Assicurazioni

19.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, a copertura di eventuali danni a cose e/o persone di Terzi con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, con un massimale pari a € 2.500.000,00.

Articolo 20 Modalità di aggiornamento della convenzione

20.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 21 Allegati

21.1 Le Parti considerano i documenti di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. 5 del 09.06.2010 per la scelta della forma di gestione "in house providing";
- b) Deliberazione dell'EGA n. 5 del 23.07.2011 e n. 6 del 07.09.2011 per l'affidamento del servizio;
- c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 12 del 22.12.2010;
- d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza.

Sant'Elpidio a mare, li 27.11.2018

Per l'ENTE DI AMBITO

Il Presidente

Nicolino Cardini



per Tennacola SpA

Il Presidente

Daniele Piatti



